Direzione Infrastrutture e Mobilità 2016 05183/034
Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture
MP
0/C

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 novembre 2016

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assente per giustificati motivi l'Assessora Federica PATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PROPOSTA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER RIPARTIZIONE SOVRACANONE RIVIERASCO DOVUTO DALLA SOCIETA' "ENERGIE RINNOVABILI TORINO S.R.L." PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PER USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE DORA RIPARIA IN LUNGO DORA SAVONA - TORINO.

Proposta dell'Assessora Lapietra.

La società Morghen s.r.l., alla quale è subentrata la società Energie Rinnovabili Torino s.r.l., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 7 - C.F./P.IVA 11415980017, in data 19 giugno 2015 ha presentato alla Città Metropolitana di Torino domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal torrente Dora Riparia, in Lungo Dora Savona – Torino, presso l'esistente traversa fluviale del canale Regio Parco, a monte dell'omonimo ponte, in misura di litri/sec. massimi 21.000 e medi 10.560, per produrre, sul salto di mt 2,40, la potenza nominale media di kw 248,60.

Con nota prot. n. 98757/2016, pos. 155/153, del 18 agosto 2016 la Città Metropolitana di Torino, in seguito al completamento della fase istruttoria per il rilascio della concessione, al fine di poter definire il provvedimento finale, ha avanzato al Comune di Torino la proposta di accordo per la ripartizione dei sovracanoni che, a norma di legge, il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente agli Enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti.

Infatti, gli artt. n. 53 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1775 e n. 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 925, prevedono la corresponsione, da parte dei titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico con potenza superiore a 220 kw, di un sovracanone annuo a favore dei Comuni rivieraschi e delle relative Province (ora Città Metropolitane), stabilendo che detto sovracanone venga ripartito tenuto conto delle condizioni economiche degli Enti e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

In particolare l'art. 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 925, dispone che *"Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle Finanze, fra i Comuni e le Province beneficiarie del sovracanone"*.

Peraltro, l'art. 17 della L.R. 5 agosto 2002, n. 20, stabilisce che spetta alla Giunta Regionale determinare con apposito regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. medesima, sia la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, sia i loro criteri di riparto e le relative modalitá di versamento.

Tuttavia, ad oggi, il suddetto regolamento non è stato ancora emanato.

Infine, per quanto riguarda la misura del sovracanone, il Direttore dell'Agenzia del Demanio, in attuazione della già citata Legge 22 dicembre 1980, n. 925, con Decreto del 2 dicembre 2015 ha stabilito che la base di calcolo per il sovracanone rivierasco per gli anni 2016 e 2017 è di Euro 5,73 per ogni Kw di potenza nominale media concesso.

Ciò premesso, la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana), nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, ha ritenuto necessario adottare preliminarmente specifici criteri tecnici sui quali basare la ripartizione degli introiti tra gli Enti rivieraschi, al fine di garantire un'equa compartecipazione ai proventi da parte di ogni singola Amministrazione comunale coinvolta, in attuazione della funzione per la quale, storicamente, i sovracanoni vennero istituiti: attribuire un beneficio agli Enti Locali a seguito della produzione di energia

elettrica, che viene prodotta in una località solitamente montana per essere poi "esportata" in diverse località ed utilizzata a scopo civile ed industriale.

Quindi, con deliberazione della Giunta n. 86-3560 dell'11 febbraio 2003, la Provincia di Torino ha ritenuto congruo stabilire che la percentuale del sovracanone dovuto a favore dei Comuni sia dell'80%, mentre quella della Provincia sia del restante 20% del totale, sulla base di quanto al momento mediamente avviene per le concessioni in atto, nonché sulla base delle esigenze di bilancio dei piccoli Comuni che, peraltro, risultano essere gli Enti maggiormente danneggiati in dipendenza delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico.

In particolare, la quota-parte di sovracanone spettante ai comuni, tenuto conto della normativa sopra richiamata, la quale valuta l'entità del danno subito in dipendenza della concessione, viene dettagliato alla luce dei seguenti aspetti: 1) sottrazione di acqua nel tratto sotteso; 2) ubicazione dei manufatti di adduzione delle acque; 3) ubicazione dell'opera di presa e della centrale idroelettrica.

Considerata la struttura tipica di un impianto di questo tipo, è stato stabilito che l'importo disponibile venga ripartito tra i Comuni interessati nel seguente modo:

- il 50% in base alla lunghezza relativa dei manufatti di adduzione delle acque esistenti in ciascun territorio comunale;
- il 30% in base alla lunghezza relativa del tratto d'alveo sotteso tra la presa e la restituzione in ciascun comune;
- il 10% venga assegnato al/i Comune/i nel cui territorio ha sede l'opera di presa;
- il 10% venga assegnato al Comune nel cui territorio ha sede l'edificio centrale.

Nel caso specifico, tutte le strutture che costituiscono l'impianto di derivazione in oggetto sono dislocate interamente nel territorio del Comune di Torino, per cui gli unici Enti rivieraschi beneficiari del relativo sovracanone sono la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Torino secondo la ripartizione, stabilita in via sperimentale dalla Provincia di Torino con la citata deliberazione della Giunta n. 86-3560 dell'11 febbraio 2003, di seguito evidenziata:

- 80% al Comune di Torino;
- 20% alla Città Metropolitana di Torino.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di prendere atto che la Città Metropolitana di Torino, al fine di poter definire il provvedimento finale di rilascio alla società Energie Rinnovabili Torino S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 7 - C.F./P.IVA 11415980017, della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal torrente Dora Riparia, in Lungo Dora Savona - Torino, presso l'esistente traversa fluviale del canale Regio Parco, a monte dell'omonimo ponte, in misura di litri/sec. massimi 21.000 e medi 10.560, per produrre, sul salto di mt 2,40, la potenza nominale media di kw 248,60, ha avanzato al Comune di Torino, con nota prot. n. 98757/2016, pos. 155/153, del 18 agosto 2016 (**all. 1**), la proposta di accordo per la ripartizione dei sovracanoni che, a norma di legge, il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente agli Enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti;
2) di prendere atto che la Provincia di Torino con deliberazione della Giunta n. 86-3560 dell'11 febbraio 2003 (**all. 2**), nelle more dell'approvazione di una apposita normativa regionale, ha stabilito che l'80% del sovracanone (di cui all'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775) dovuto dai concessionari idroelettrici degli impianti ad acqua fluente di potenza nominale media superiore a 220 kW sia versato ai comuni rivieraschi, ed il restante 20% venga versato a favore della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), secondo i criteri di ripartizione enunciati in narrativa, qui integralmente richiamati;
3) di prendere atto che gli impianti per uso idroelettrico in progetto per la derivazione di acqua dal torrente Dora Riparia, in Lungo Dora Savona – Torino, presso l'esistente traversa fluviale del canale Regio Parco, a monte dell'omonimo ponte, sono dislocati interamente nel territorio cittadino e che pertanto gli unici Enti rivieraschi beneficiari sono il Comune di Torino e la Città Metropolitana di Torino;
4) di approvare la ripartizione del sovracanone rivierasco dovuto dalla Energie Rinnovabili Torino s.r.l. proposta dalla Città Metropolitana di Torino con nota del 18 agosto 2016, prot. n. 98757/2016, pos. 155/153, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 86-3560 dell'11 febbraio 2003, come di seguito riportato:
   80% al Comune di Torino;
   20% alla Città Metropolitana di Torino;
5) di rimandare a successivi atti amministrativi l'adozione dei provvedimenti per l'accertamento e l'incasso di quanto dovuto;
6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, di cui alla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012 e non comporta oneri per la Città;

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Viabilità, Trasporti,
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e
Politiche per l'Area Metropolitana
Maria Lapietra

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio
Giorgio Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 56 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 novembre 2016 al 12 dicembre 2016;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 8 dicembre 2016.